



COMUNE DI PRAMOLLO

Città Metropolitana di Torino

Cod. fisc. e part. IVA 01717670010

tel. e fax 0121-58619 e-mail pramollo@ruparpiemonte.it

N. 27 prot. 3918

27 Novembre 2019

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO

DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE PER BORGATA RUATA, ZONA RIVO DI MEZZO, RIVO RUATA E BORGATE SUPERIORI

IL SINDACO

VISTA la mail del 22/11/2019 del Geologo Francesco Peres, nella quale segnala l'ulteriore incremento dell'apertura delle fratture, associato a localizzati ingrottamenti del manto bituminoso sul tratto di strada comunale compreso tra il Rivo di Mezzo e Rivo Ruata e che in corrispondenza del settore di sottoscarpa, lo stato fessurativo si è propagato verso monte, interessando la banchina modellata su materiale di riporto.;

CONSIDERATO l'allerta meteo diramato da ARPA Piemonte nella giornata di sabato 23 novembre nel quale segnalava un livello di allerta GIALLO;

CONSIDERATO l'allerta meteo diramato da ARPA Piemonte nella giornata di domenica 24 novembre nel quale segnalava un livello di allerta ARANCIONE;

RICHIAMATE:

- la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 24 in data 24/11/2019 con la quale è stata ordinata la sospensione preventiva della circolazione dei veicoli e dei pedoni sulla strada comunale che dà accesso a borgata Ruata, nella zona compresa tra il Rivo di Mezzo e il Rivo Ruata, dalle ore 18.00 del 24/11/2019 fino alle ore 07.00 del 25/11/2019;
- la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 26 in data 25/11/2019 con la quale è stata ordinata la sospensione preventiva della circolazione dei veicoli sulla strada comunale che dà accesso a borgata Ruata, nella zona compresa tra il Rivo di Mezzo e il Rivo Ruata, dalle ore 16.30 del 25/11/2019 fino alle ore 07.00 del 27/11/2019;

CONSIDERATO che l'incremento dell'apertura delle fratture sul tratto di strada comunale che dà accesso alla borgata Ruata, tratto compreso tra il Rivo di Mezzo e il Rivo Ruata, segnalato nella mail del Geologo Francesco Peres del 22/11/2019 potrebbe aumentare di criticità e, quindi, rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO il persistere di condizioni climatiche avverse caratterizzate da piogge intense;

DATO ATTO che il collegamento alle borgate soprastanti (Ruata, Bosi, Ribetti, Ciaurenchi, Micialetti, Bocchiardoni e località Azzarà) poste a monte della piattaforma interessata da fessurazioni non è raggiungibile da percorsi alternativi;

CONSIDERATO che il transito di veicoli sulla strada zona compresa tra il Rivo di Mezzo e il Rivo Ruata rimane oltremodo pericoloso per l'incolumità dei transitanti;

RILEVATO che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

DATO ATTO che con nota prot. n. 3917 del 27/11/2019 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO pertanto, per garantire la pubblica incolumità, necessario mantenere il divieto di circolazione ai veicoli sulla Strada Comunale verso Borgata Ruata, nel tratto compreso tra il Rivo di Mezzo e il Rivo Ruata;

ORDINA

la proroga della sospensione preventiva della circolazione dei veicoli sulla Strada Comunale verso Borgata Ruata, nella zona compreso tra il Rivo di Mezzo e il Rivo Ruata – a partire dalle ore 16:00 odierne fino alle ore 07:00 del giorno 28 novembre 2019.

DEMANDA

- alle forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- che è stata comandata alla forza pubblica l'esecuzione, anche forzosa, della presente ordinanza e qualsiasi eventuale trasgressione alla stessa sarà segnalata alla competente Procura della Repubblica;

SI COMUNICHI

- mediante affissione di appositi avvisi sulla strada Comunale verso Borgata Ruata, e nelle borgate più alte (Ruata, Bosi, Ribetti, Ciaurenci, Micialetti, Bocchiardoni e località Azzarà) e pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente; mediante diffusione alla mailing list comunale e con chiamate telefoniche ai residenti interessati, pubblicazione sulla pagina Fb comunale;
- ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato;

AVVERTE

- che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO
COSTANTIN Renzo
(f.to in originale)